



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**



**CORPO FORESTALE
E DI VIGILANZA AMBIENTALE**

Workshop Azioni e programmi per la valorizzazione della sughericoltura

Roma, 9 ottobre 2018

La sughericoltura nell'attuale quadro normativo

Dott. Antonio Casula

Comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna

antcasula@regione.sardegna.it



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



CORPO FORESTALE
E DI VIGILANZA AMBIENTALE



Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna (Cfva), analogamente ai corpi forestali delle regioni e province autonome, trae le proprie origini dall'amministrazione statale e rappresenta lo sviluppo autonomo e originale delle competenze e delle attribuzioni trasferite dallo Stato alla Regione, in conseguenza diretta dello Statuto speciale della Sardegna

Nel 1950 con decreto del Presidente della Repubblica n. 327 si prevedeva l'attribuzione delle competenze alle Regioni.

Nel 1971 con la legge regionale 7 luglio 1971, n. 18 (*Norme relative all'organizzazione, al funzionamento ed agli organici del personale degli uffici e servizi periferici regionali dell'agricoltura e delle foreste nonché alla opzione dei dipendenti statali in posizione di comando, in servizio negli uffici stessi*) venne che determinato l'effettivo trasferimento alle dipendenze della Regione del personale statale dipendente dal Corpo forestale dello Stato in servizio in Sardegna, fino ad allora presente in posizione di comando.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



CORPO FORESTALE
E DI VIGILANZA AMBIENTALE



CORPO FORESTALE
E DI VIGILANZA AMBIENTALE



La Legge regionale n. **26/1985**:

Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna (C.F.V.A).

con funzioni, tra le altre, di:

- tutela tecnica ed economica dei beni silvo - pastorali dei Comuni e degli Enti pubblici;
- tutela dei parchi, riserve, biotopi ed altre aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico individuate con leggi o provvedimenti amministrativi;
- tutela della flora e della vegetazione;
- Coordinamento linea spegnimento incendi boschivi

Normativa sulla Sughera

Livello nazionale

Legge nazionale 18 luglio 1956, n.759 *Coltivazione, difesa e sfruttamento della Sughera*

- *Definizione sugherete livello nazionale (25 p/ha)*
- *Regolamentazione d'uso*

Livello regionale

Solo la
Regione Sardegna
ha una legge specifica sulla sughera

Le altre regioni

Toscana L.R.39/2000 Legge forestale + Reg. d'attuazione (art.53 coltivazione della sughera)

Sicilia le Prescrizioni di Massima e di polizia forestale delle province siciliane contengono un articolo relativo alle sugherete che rimanda per le operazioni di demaschiatura ed estrazione del sughero alla L.N. 759/56

Lazio Regolamento Reg. 18/04/2005 N° 7/C art.56 (boschi e alberi di sughera)



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



CORPO FORESTALE
E DI VIGILANZA AMBIENTALE

Normativa
specifica
sulla sughera in
Sardegna

gli anni 50

L.R. Sardegna n. 66 del **1950**,

Provvidenze a favore della piccola industria sugheriera.

*-Fondo destinato ad agevolazioni (mutui) per le imprese – 100M Lire
RAS*

L.R. Sardegna n. 5 del **1952** –

Istituzione della Stazione Sperimentale del Sughero.

*-Ricerca, sperimentazione e consulenza tecnica
-Coordinamento, supporto tecnico alle politiche settore, rapporti
internazionali*



L.R. Sardegna n.13 del **1959** –

Disciplina ed incoraggiamento della silvicoltura ed in particolare della sughericoltura

*-Riprende la disciplina della Legge (Nazionale) n. 759 del
1956
-Provvidenze dal 50 al 75% rimboschimenti e ricostituzioni
boschive*

Workshop Azioni e programmi per la valorizzazione della sughericoltura, Roma 9 ottobre 2018



Normativa
specifica sulla
sughera ...

gli anni '90



L.R. Sardegna n. 37 del **1989** –

Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola.

- *Programma straordinario pluriennale per lo sviluppo della sughericoltura (Pianificazione) – capo I*
- *Monte sugherete (superfici per approvvigionamento materia prima)*
- *Costituzione di consorzi sughericoli (associazionismo)*
- *Programma annuale di corsi di Formazione professionale su sughericoltura*
- *Provvidenze: Contributi e Prestiti - Fondo di rotazione per sviluppo dell'industria sugheriera – capo III*
- *Regolamento attuativo (art 43)*

L.R. Sardegna n. 4 del **1994** –

Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura

- *art 39 abroga Capo I e II LR 37/1989 e lo riscrive*
- *Programma straordinario per la sughera, Formazione, Carta sughericola, Poli sughericoli*
- *Disciplina e regolamentazione interventi □ Regime sanzionatorio*
- *Definizione : sughereta, alberature sparse*
- *Delimitazione con decreto Assessoriale (art 11)*

Definizione di sughereta



LN n. 759/56

Coltivazione, difesa e sfruttamento della Sughera

Art.12 (....) le sugherete pure e miste, sempre quando il numero delle sughere superi le 25 unita' per ettaro.

LR Sardegna n.4/1994

Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura

art.9 (..) sono considerate sugherete: i soprassuoli forestali costituiti in prevalenza da piante da quercia di sughero di qualsiasi età e sviluppo che presentino almeno uno dei seguenti requisiti:

- a. siano costituiti da piante da sughero, già demaschiate o meno, la cui copertura, effettuata dalle chiome, interessi più del 40 per cento della superficie sulla quale il popolamento vegeta e sia presente e diffusa rinnovazione in qualsiasi stadio di accrescimento;
- b. siano costituiti da soprassuoli forestali misti nei quali la quercia da sughero rappresenti più del 50 per cento della copertura totale del soprassuolo forestale;
- c. siano costituiti da ceppaie di quercia da sughero, degradate da azioni antropiche nei quali la densità media delle ceppaie non sia inferiore a 200 per ettaro;
- d. siano costituiti da soprassuoli forestali in cui siano presenti semenzali o giovani soggetti, naturali o di introduzione artificiale, in numero non inferiore a 600 per ettaro.

La Legge regionale
n. **4/1994**
**Funzioni del
Corpo forestale e
di vigilanza
ambientale della
Regione Sardegna**



- autorizzazione per l'abbattimento delle piante da sughero, anche sparse, e lo sradicamento delle ceppaie vitali
- emanazione della Determinazione di individuazione, anche su richiesta dei privati o dei comuni, delle sugherete ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 14, 15, 16, 17, 18, 19 della LR n. 4/1994 (inerenti l'esercizio delle colture agrarie, del pascolo e del decespugliamento nelle sugherete)
- autorizzazione all'estrazione del sughero di età inferiore ai 10 anni per ragioni fisiologiche particolari (passaggio del fuoco, ricostituzione boschiva, predisposizione del piano di assestamento)
- vigilanza sull'attività di estrazione del sughero
- attestazione delle sugherete
- irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge

Applicazione della Legge regionale n. 4/1994

Le disposizioni degli articoli (14-19) della L.R 4/94

si applicano solo alle sugherete definite all'art.9 della LR n.4/94 individuate con atto dirigenziale dal Direttore del Servizio Ispettorato forestale competente per territorio.

(giusto decreto Assessore difesa dell'ambiente n.25/2012 di delega ai Servizi Ispettorati forestali)

Art.14 Esercizio delle colture agrarie

Art.15 Sanzione per l'esercizio delle colture agrarie

Art.16 Pascolo nelle sugherete

Art.17 Sanzione per il pascolo non autorizzato

Art.18 Decespugliamento e dicciocamento

Art.19 Sanzione per il decespugliamento e dicciocamento non autorizzato



Normativa forestale *gli anni* **2016-2018**

ULTERIORI DEFINIZIONI DI SUGHERETA

Legge regionale n. **8/2016**, **Legge forestale della Sardegna**

L'art 4 (Definizione di bosco e aree assimilate) inserisce le sugherete nella definizione di bosco:

Comma 2 “*Costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale associata o meno a quella arbustiva spontanea o di origine artificiale, ivi compresa la macchia mediterranea, in qualsiasi stadio di sviluppo, tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento.*”

(..)

Comma 4 Si considerano altresì bosco: i castagneti e le sugherete

D. Lgs. n. **34/2018**, **Testo unico in materia di foreste e filiere forestali.**

Art.4 comma 1 (Aree assimilate a bosco) Inserisce le sugherete tra le aree assimilate a bosco – SOLO AI FINI PAESAGGISTICI – D Lgs 42/2004 Decreto Urbani.

Art.4 comma 2 “Ai boschi di sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759, non si applicano le definizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 3, comma 3, e sono consentiti gli interventi colturali disciplinati dalla medesima legge e da specifiche disposizioni regionali



Art. 31 Valorizzazione della filiera foresta – sughero:

La Legge regionale
n. 8/2016
**Legge forestale
della Sardegna**



- Programma straordinario pluriennale per lo sviluppo della sughericoltura (L 4/94)
- Ricerca, Sperimentazione, Innovazione, Trasferimento Tecnologico e Assistenza Tecnica sughericoltura
- Carta sughericola regionale
- Inventario Regionale della risorsa sughericola
- Certificazione forestale
- Approcci partecipativi di progettazione
- Partnership pubblico-private (verticali e orizzontali)
- Formazione continua

Il Programma di sviluppo rurale della Sardegna e la sughera


PSR 2007-2013 MISURA 122

MIGLIORE VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLE FORESTE -Azione 122.1-

Recupero e valorizzazione economico-produttiva delle sugherete esistenti

Tipologia interventi ammissibili nelle sugherete:

- decespugliamento;
- diradamento;
- tramarratura;
- potatura di allevamento;
- sterzatura;
- demaschiatura ed estrazione del sughero fiammato;
- predisposizione di sistemi fisici di protezione della rinnovazione affermata.



PSR 2014-2020 MISURA 8

INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITÀ DELLE FORESTE. La sottomisura 8.6

Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste:

Interventi ammissibili:

- miglioramento e/o recupero produttivo di sugherete, castagneti e altre specie nobili.

Workshop Azioni e programmi per la valorizzazione della sughericoltura, Roma 9 ottobre 2018

La regolamentazione del Materiale Forestale di Moltiplicazione della quercia da sughero Direttiva 1999/105/CE e D.Lgs n. 386 del 10 novembre 2003



Meritano un focus gli aspetti normativi inerenti la certificazione del materiale forestale di moltiplicazione (M.F.M.). Molte aree dell'Europa Sud occidentale sono state oggetto di interventi di rimboschimento in epoche relativamente recenti con specie quercine tra le quali **sughere** con risultati non sempre soddisfacenti, con bassi tassi di sopravvivenza, spesso in reazione all'utilizzo di materiale di moltiplicazione di scarsa qualità e non autoctono. Questo ha fatto emergere la necessità di utilizzare materiale genetico di provenienza conosciuta e certificata ed idoneo al sito di destinazione.



La tutela della biodiversità e la qualità del seme rappresentano un elemento essenziale per l'attecchimento e l'adattamento alle condizioni pedoclimatiche della stazione nonché per far fronte alle modificazioni ambientali dovute al cambiamento climatico globale.

La Sughera è inclusa **nell'allegato II alla direttiva 1999/105/CE** e pertanto la produzione, moltiplicazione e commercializzazione devono sottostare al sistema di controllo che ne prevede la tracciabilità, dalla sua provenienza alla coltivazione in vivaio fino all'impiego finale, con caratteristiche di qualità fenotipica e genetica elevata, in grado di assicurare la rapidità dello sviluppo, lo stato fitosanitario e la qualità delle stazioni di impianto.



Il D.Lgs n. 386 del 10 novembre 2003 ha recepito in Italia le disposizioni della Direttiva europea 105/1999, abrogando la precedente Legge n. 269/1973 sulla produzione e commercio di piantine da rimboschimento.

Il decreto, che non si applica ai materiali di moltiplicazione destinati all'esportazione, alla riesportazione e a quelli destinati a fini non forestali, prevede la suddivisione dei "materiali di base" in quattro categorie:

"Identificati alla fonte",
"Selezionati"
"Qualificati"
"Controllati"

cui corrispondono gradi crescenti di selezione e controllo.



Le Regioni e le Province Autonome, nel ruolo di “**Organismo ufficiale**” sono responsabili del controllo della qualità del MFM, assicurando che solo i materiali di base ammessi in una delle 4 categorie possano essere utilizzati per la produzione di materiali destinati alla commercializzazione.

Tali materiali, iscritti nel “**Registro dei materiali di base**”, devono essere accompagnati da un “**Certificato principale di identità**” (C.P.I.), il decreto prevede l’individuazione delle regioni di provenienza, definite come “... il territorio o l’insieme dei territori soggetti a condizioni ecologiche sufficientemente uniformi e sui quali si trovano soprassuoli o fonti di semi con caratteristiche fenotipiche o genetiche analoghe, tenendo conto dei limiti altimetrici ove appropriato” ed effettuare delle prove sperimentali in campo per testare la variabilità dei tratti adattativi della specie.



Nel 2010, l'intero territorio della Sardegna è stato definito
“Regione di provenienza” per la sughera.

Con DGR Sardegna n. 38/11 del 18.09.2012 sono stati individuati i soggetti istituzionali competenti, i ruoli e le funzioni per l'attuazione della normativa nazionale.

Le procedure autorizzative di verifica dei materiali di base ai fini dell'ammissione, il controllo degli stessi e la verifica del mantenimento nel tempo dei requisiti di ammissione sono di competenza del **Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale**, mentre la competenza relativa al rilascio della “Licenza per la produzione, conservazione, commercializzazione e distribuzione” del materiale forestale di moltiplicazione, è in capo al Servizio Fitosanitario regionale, che provvede a istituire l'apposito “Registro Ufficiale dei fornitori” autorizzati di materiale forestale di moltiplicazione, dandone comunicazione al Ministero. I titolari di licenza devono tenere un apposito “Registro di carico e scarico”.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



CORPO FORESTALE
E DI VIGILANZA AMBIENTALE



L'Ente Foreste della Sardegna, dal 2016 Agenzia Forestas, ha avviato un programma di individuazione, nelle Foreste Demaniali, delle "Fonti di semi" e "Soprassuoli" per la produzione di materiali forestali di propagazione nelle categorie "Identificati alla fonte" e "Selezionati".

È stata istituita la Commissione Tecnica Regionale, con funzioni di indirizzo tecnico e di monitoraggio attuativo per la applicazione della norma, composta dai referenti dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente con funzione di coordinamento, del **Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale**, Forestas, Servizio Fitosanitario Regionale e l'Agenzia per la ricerca in agricoltura (Agris).



PROBLEMATICHE E CRITICITA'

Gli effetti delle disposizioni normative susseguitesì nel tempo sono ancora oggi oggetto di controversie.

L'individuazione formale delle sugherete con decreto assessoriale non fu mai effettuata (tranne un caso) e la distinzione tra sugherete ed alberature sparse è rimasta tutt'oggi indefinita.

Ciò fa sì che in alcune situazioni, in particolare nei terreni privati in sistemi di agroforestry non si riescano a disinnescare fenomeni di un utilizzo agricolo o pastorale intensivo.

I proprietari, dal loro canto, lamentano che la norma, che doveva apportare dei benefici anche di carattere economico e forestale al settore, ha funzionato solamente sotto l'aspetto **sanzionatorio** facendo registrare un forte contenzioso tra il **Corpo Forestale** e gli stessi proprietari; tutto ciò ha creato nel tempo diffidenza e conseguente abbandono dei terreni forestali con presenza di sughera da parte dei proprietari privati.



Al fine di consentire alle sugherete ed a tutti i soprassuoli forestali a vocazione sughericola di ricevere la dovuta tutela, è quanto mai necessario oggi integrare la definizione di “sughereta” con la definizione di “bosco” data dalla normativa nazionale (D.Lvo 3472018) e regionale (LR 8/2016).

Occorre valutare l'opportunità di estendere la definizione di “sugherete” anche a soprassuoli con presenza di sughera e copertura totale superiore al 20% in modo che anche questi soprassuoli, particolarmente suscettibili di miglioramento con interventi di rinfillimento e ricostituzione boschiva, possano essere attivamente gestiti potendo beneficiare delle premialità previste nei finanziamenti del piano di sviluppo rurale.





La Legge 4/94 ha, inoltre, introdotto il concetto di poli di intensificazione sughericola, ovvero territori di rilevante estensione interessati da una diffusa presenza di piante da sughero nei quali mediante azione programmata, coordinata e costante conseguire un notevole incremento della produzione sughericola, in termini di superficie e di produttività.

Su di essi si sarebbe concentrata l'azione del Programma straordinario per la sughera, i programmi di formazione annuali regionali ed il regime comunitario di aiuti previsti dal regolamento comunitario 2080/92.

Tali poli tuttavia non sono stati mai formalmente individuati.



conclusioni

Necessità di una nuova norma Nazionale

- definizione univoca di sughereta
- mappatura reale e vocazionale
- progetti di filiera con unica regia
- misure di finanziamento
- estensione normativa dei boschi abbandonati e silenti alle sugherete (D.Lgs 34/2018)





Grazie per l'attenzione



Workshop Azioni e programmi per la valorizzazione della sughericoltura, Roma 9 ottobre 2018 – Dr. Antonio Casula CFVA